



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO DELEGATO 1 luglio 2015 N.104**

*(Ratifica Decreto Delegato 20 aprile 2015 n.52)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 20 aprile 2015 n.52 – Modifiche al Titolo IV della Legge 16 dicembre 2013 n.166 “Imposta Generale sui Redditi” - promulgato:*

*Visto l'articolo 75, comma 3, della Legge 16 dicembre 2013 n.166;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 9 adottata nella seduta del 14 aprile 2015;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 2015;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 25 giugno 2015;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 aprile 2015 n.52 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 “IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI”**

### **Articolo Unico**

1. L'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è sostituito dal seguente:

*“Art. 73  
(Ulteriori incentivi)*

1. Alle nuove attività esercitate in forma individuale d'impresa o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o che versano in stato di non occupazione, al fine di avviare un'attività economica o libero professionale, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
- b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;

- c) per i primi sei periodi d'imposta abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
- d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano esercitato alcun tipo di attività economica nella Repubblica San Marino **negli otto anni precedenti**, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2015/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Andrea Belluzzi – Roberto Venturini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*